

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la concessione di un credito di Fr. 200.000,— quale quota  
di partecipazione alla Società cooperativa svizzera di fideiussione  
per l'industria alberghiera stagionale

(del 13 gennaio 1967)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Oggetto del presente messaggio è la richiesta di un credito di Fr. 200.000,— per la partecipazione del Cantone alla Società svizzera di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale. La costituzione della suddetta società avviene in base a precise disposizioni della « Legge federale per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche » accettate dall'Assemblea federale in data 1.° luglio 1966.

In virtù di questa legge viene creata una « Società svizzera di credito alberghiero », in forma di società cooperativa di diritto pubblico, con sede a Zurigo. La società riprende l'attivo e il passivo della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi e della Cooperativa svizzera di fideiussione dell'industria alberghiera stagionale.

### a) SCOPI DELLA SOCIETÀ

Scopo precipuo del nuovo organismo è l'incoraggiamento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni turistiche cercando di favorire il ritorno del credito privato verso l'attività alberghiera.

Esso garantisce per fideiussione o concede mutui secondo le disposizioni della legge e può assumere anche altri compiti, quali la consulenza in materia di economia aziendale per gli alberghi, l'elaborazione di perizie, l'esecuzione di lavori fiduciari per i beneficiari di fideiussione o mutui.

I fini cui tende la concessione di fideiussione o di mutui sono i seguenti :

1. il rinnovamento d'un albergo, compresa la ricostruzione ;
2. il rinnovamento o la costruzione d'alloggi per il personale e stanze di lavoro ;
3. l'agevolazione ai giovani del rilievo d'un albergo nel caso di compera o di successione ;
4. il rinnovamento d'istituti d'educazione e di convitti privati, i cui allievi o convittori provengano principalmente dall'estero ;
5. l'elaborazione di progetti, la sistemazione o il rinnovamento d'impianti turistici in stazioni climatiche e nell'interesse generale di questi, semprechè un tale lavoro non spetti ordinariamente ai Cantoni o ai Comuni ;
6. il rinnovamento di stazioni idroterapiche.

La concessione di fideiussioni e di mutui è però ristretta a quelle regioni — stabilite dal Consiglio federale, sentiti i Cantoni — in cui il turismo riveste importanza particolare e le variazioni stagionali del flusso turistico sono considerevoli.

## b) CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTO E QUOTE CANTONALI

L'articolo 11 della legge in parola stabilisce che il capitale sociale della cooperativa deve essere di almeno 12 milioni di franchi, di cui 6 milioni forniti dalla Confederazione e almeno 6 milioni da terzi. In data 9 agosto 1965 la Cooperativa svizzera di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale, inviava ai Cantoni interessati una circolare, facendo presente la necessità di completare il capitale sociale della nuova istituzione e proponendo che, fra i « terzi » partecipanti alla formazione di questo capitale, vi fossero anche alcuni Cantoni. Si proponeva pure l'importo della partecipazione dei singoli Cantoni, basato sui pernottamenti in albergo verificatisi nell'anno 1964.

Il riparto di questa partecipazione dei Cantoni, per un importo complessivo di Fr. 1.510.000,—, era proposto come segue:

| <i>Cantone</i>                                | <i>Pernottamenti<br/>1964</i> | <i>Partecipazione<br/>in Fr.</i> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Grigioni                                      | 4.484.337                     | 300.000,—                        |
| Berna                                         | 4.200.139                     | 300.000,—                        |
| Vaud                                          | 2.959.789                     | 200.000,—                        |
| TICINO                                        | 2.932.161                     | 200.000,—                        |
| Vallese                                       | 2.560.050                     | 160.000,—                        |
| Lucerna                                       | 1.479.294                     | 80.000,—                         |
| San Gallo                                     | 1.175.909                     | 60.000,—                         |
| Svitto                                        | 669.158                       | 40.000,—                         |
| Obwalden                                      | 578.912                       | 40.000,—                         |
| Argovia (solo Baden<br>Rheinfelden e Zurzach) | 299.477                       | 20.000,—                         |
| Nidwalden                                     | 296.150                       | 20.000,—                         |
| Uri                                           | 247.925                       | 20.000,—                         |
| Appenzello Esterno                            | 232.381                       | 20.000,—                         |
| Zugo                                          | 199.484                       | 20.000,—                         |
| Glarona                                       | 152.129                       | 20.000,—                         |
| Appenzello Interno                            | 57.230                        | 10.000,—                         |
| <b>Totale</b>                                 |                               | <b>1.510.000,—</b>               |

Il problema di principio, inteso a sapere se il Cantone dovesse o meno partecipare alla Cooperativa e il progetto di riparto chiedente una partecipazione al nostro Cantone di Fr. 200.000,—, venne sottoposto, per preavviso, all'Associazione ticinese per il turismo, con preghiera di interpellare anche le altre organizzazioni interessate.

L'Associazione ticinese per il turismo, ritenuta l'importanza dell'istituto di fideiussione alberghiera per un Cantone che dal turismo trae notevoli proventi, si è pronunciata — nelle sedute del suo Consiglio direttivo del 21 settembre e del 29 dicembre 1965 — in senso favorevole ritenendo anche l'importo richiesto adeguato alle nostre condizioni.

La Federazione ticinese degli albergatori, con lettera del 16 novembre 1965, si è pronunciata pure in senso favorevole. Essa afferma che la creazione di un istituto di fideiussione rappresenta una assoluta necessità ed esprime l'opinione che il Cantone debba partecipare con una quota sostanziosa al finanziamento della cooperativa.

**c) MOTIVI CHE GIUSTIFICANO UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL CANTONE**

L'attività di fideiussione o prestito dei due enti che vengono ora riuniti nella nuova Società cooperativa si è concretizzata finora per il Ticino in un importo complessivo di circa 11 milioni di franchi. Sul totale dei crediti garantiti o direttamente accordati dalla sola Società fiduciaria, che ha sostenuto il peso maggiore, di oltre 156 milioni di franchi, la quota di cui il Ticino ha fruito può apparire, ed è effettivamente, esigua. Questo fatto è però facilmente spiegabile. Infatti, la nostra industria alberghiera è una di quelle, in Svizzera, che si è rinnovata meglio per rapporto ad altre regioni, ricorrendo, in gran parte, all'autofinanziamento. Questo, specialmente dal 1922 al 1950, periodo nel quale i nostri albergatori hanno fruito soltanto di un importo di franchi 1.670.000,— di prestazioni.

Per contro, dal 1950 al 1964 vennero invece richiesti crediti per Fr. 9.250.000,—, il che indica non soltanto un diverso orientamento dei nostri albergatori nei confronti delle istituzioni di credito alberghiero, ma anche l'estendersi dell'attività di rinnovamento degli stabili e delle attrezzature alberghiere in un periodo di forte sviluppo del nostro settore turistico.

Aggiungiamo che nel medesimo periodo, l'offerta alberghiera aumentò in misura notevole, in seguito all'edificazione di numerosi nuovi alberghi.

Negli ultimi anni la situazione è sensibilmente mutata, per la diminuzione delle nuove costruzioni nel settore alberghiero.

La costruzione di alberghi ha manifestato un rallentamento, in quanto, mentre il numero dei letti è aumentato in media del 5 % nel periodo 1950 - 1961, esso è aumentato solo del 3 % nel periodo 1960 - 1964. Fra qualche anno, anche i nostri albergatori si troveranno con tutta probabilità di fronte al problema dell'ammodernamento delle strutture, e, se finora il Ticino non ha usufruito che di una proporzione modesta delle prestazioni degli organismi di credito, è molto probabile che le stesse vengano richieste anche nel nostro Cantone in misura molto più larga nei prossimi anni.

L'istituzione di una Società cooperativa di fideiussione risponde, tra l'altro, ad un suggerimento formulato dal prof. Kneschaurek, nel suo rapporto sullo « Stato e sviluppo dell'economia ticinese: analisi e prospettive », suggerimento che propone letteralmente la : « Creazione di un istituto parastatale di fideiussione che preli a nuove imprese turistiche di rilevante interesse come pure ad imprese esistenti in fase di trasformazione e di evidente evoluzione, fideiussione per prestiti che queste imprese debbono contrarre per il loro finanziamento presso banche private ».

L'istituto al quale proponiamo di partecipare realizza, almeno in parte e con una non onerosa partecipazione del Cantone, questi postulati, e, in ogni caso, porterà ad un alleggerimento dei compiti e degli impegni di un eventuale futuro istituto statale o parastatale.

**d) REGIONI CHE ENTRANO IN CONSIDERAZIONE**

Abbiamo già rilevato che la legge federale limita la concessione di fideiussione e di mutui alle regioni e ai luoghi in cui il turismo riveste importanza particolare e le variazioni stagionali sono notevoli. Il criterio di determinazione di dette regioni si basa su due parametri: il numero dei pernottamenti in rapporto alla popolazione e la durata media del soggiorno. In base a questi calcoli sono state determinate per il Ticino le seguenti regioni che godono della possibilità di ottenere fideiussioni o mutui: regione del Monte Generoso, Distretti di Lugano, Locarno e Leventina, Comune di Olivone. La determinazione delle zone avviene ad opera del Dipartimento federale dell'economia pubblica ed è precisata non nella legge, ma nel regolamento d'applicazione della stessa.

Valendoci della disposizione di legge che stabilisce di sentire il parere dei Cantoni per la determinazione delle regioni turistiche abbiamo proposto al Dipartimento federale dell'economia pubblica l'inclusione di altre zone che presentano caratteristiche simili a quelle già prese in considerazione.

#### e) CONCLUSIONI

Riteniamo che una partecipazione finanziaria alla Società cooperativa di credito alberghiero sia nell'interesse precipuo del Cantone, considerata l'importanza essenziale che il turismo assume per la sua economia e data anche la situazione attuale dell'industria alberghiera, la quale lascia prevedere la necessità di rinnovare le proprie strutture nei prossimi anni in proporzioni molto più accentuate che non nel passato.

La partecipazione finanziaria alla suddetta società si riduce in sostanza ad un apporto ad un organismo del quale il Cantone diventa membro. Il capitale così versato può fruire di un interesse massimo del 4 %, ai sensi dell'art. 11 della legge. In base a quanto esposto il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di sottoscrivere la quota di partecipazione alla costituenda Società svizzera di credito alberghiero e di accordare il relativo credito di Fr. 200.000,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere :

*Crivelli*

Disegno di

### DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 200.000,— quale quota di partecipazione alla Società cooperativa svizzera di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 gennaio 1967 n. 1438 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' stanziato un credito di Fr. 200.000,— quale quota di partecipazione del Cantone alla Società svizzera di credito alberghiero.

*Art. 2.* — Il credito sarà iscritto alla parte straordinaria del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

*Art. 3.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.